

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26/09/1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/4/2016

E

ATA S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 13 partita iva 01164640094, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Sara Vaggi, nata a Savona il 25.02.1966 ed ivi residente in Largo Folconi n. 5/40, Savona autorizzata alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3/10/2014

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- a) ATA è una società per azioni che effettua servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente: dalla pulizia delle strade alla raccolta differenziata, manutenzione del verde pubblico, gestione parcheggi, bonifiche e derattizzazioni, fornendo anche servizi ingegneristici e di consulenza ambientale.
- b) Il 27 luglio 2001 il Consiglio Comunale di Savona, con deliberazione numero 49, ai sensi dell'articolo 115, del decreto 18 agosto 2000, numero 267, sancisce la trasformazione di ATA Azienda Tutela Ambientale, in ATA Società per Azioni, partecipata inizialmente al 100% dal Comune di Savona. Successivamente il Comune di Savona è sceso all'85% a seguito dell'ingresso del Comune di Vado Ligure che ha acquisito il restante 15%. Dal 2013 l'elenco dei Soci è arrivato a 17 Comuni.
- c) ATA S.p.A., ha subito varie trasformazioni determinate dall'applicazione delle normative vigenti, ma principalmente ha modificato la propria struttura per trasformarsi, nel corso degli anni, da una municipalizzata mono-servizio ad una Società per Azioni multiservizi.
- d) ATA ha creato una struttura interna in grado di integrarsi con il mondo dell'innovazione, della ricerca, dell'impresa e della formazione.

- e) L'Università possiede al proprio interno competenze su Sostenibilità, Materiali, Logistica, Recupero di materia, Recupero di energia, Biomasse, Energie rinnovabili, Gestione di interventi presso aree Comunali/Provinciali; Sistemi integrati, Indicatori economici ed ambientali, Ottimizzazione; Progettazione; Modellizzazione, Formazione e Comunicazione che possono proficuamente supportare le attività di ATA.
- f) L'Università ha istituito un Gruppo di Lavoro per il Risparmio Energetico con nota rettorale prot. n. 24682 del 5.11.2014 ed una Commissione per la Sostenibilità Ambientale con nota rettorale prot. n. 81661 del 7.12.2015; i componenti dei suddetti organi saranno coinvolti nelle attività della presente convenzione.
- g) L'Università ha da tempo avviato presso il Campus di Savona progetti in tema di Sostenibilità Ambientale (microreti poligenerative, edifici sostenibili) finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- h) L'Università sta avviando presso il Campus di Savona progetti in tema di *Smart City* che includono tematiche quali la qualità della vita, l'energia sostenibile e la raccolta dei rifiuti.
- i) La collaborazione decennale tra ATA e l'Università ha interessato vari temi, dalla gestione rifiuti al recupero di materia, dalla logistica ai sistemi informativi, dalle attività di ricerca alle attività formative mediante tesi di laurea.
- j) Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune ed, a tal fine, intendono regolare tali rapporti di collaborazione. Tale Convenzione ha natura normativa, rinviando la specificazione dei singoli incarichi, con la determinazione delle modalità e dei tempi di realizzazione nonché di eventuali corrispettivi, ad appositi Accordi attuativi di cui al successivo art. 4.

Le Parti concordano dunque nuovamente di adeguare i contenuti della presente Convenzione con le disposizioni legislative di carattere innovativo e integrativo che potranno verificarsi nel corso della validità della Convenzione stessa.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.
2. In particolare, i progetti e le iniziative volti a concretizzare la collaborazione saranno, tra gli altri:
 - a) implementazione di un piano di raccolta differenziata;
 - b) ecoprogettazione e sostenibilità;
 - c) economia circolare;
 - d) recupero di materia ed energia;
 - e) valorizzazione dei rifiuti;
 - f) progettazione congiunta legata ai finanziamenti europei, nazionali e regionali;
 - g) progettazione e implementazione di attività relative alla gestione dei rifiuti nei Poli decentrati dell'Università di Genova, partendo dal Campus di Savona;
 - h) progettazione e implementazione di attività relative alla gestione dei rifiuti e della sostenibilità presso aree servite da ATA;
 - i) sperimentazioni innovative per la raccolta dei rifiuti e i servizi ecologici ad essa connessi;
 - j) attività di ricerca e attività formativa mediante stage, tirocini, tesi di laurea e dottorato, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato.
3. I due Enti collaborano nella diffusione delle conoscenze attraverso iniziative e programmi comuni.
4. Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti e di attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall'Università, e da n. 2 componenti designati da ATA al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

2. I referenti nominati dalle parti sono:

- per l'Università: Federico Delfino, Michela Robba, Angela Celeste Taramasso;
- per ATA: Sara Vaggi, Luca Pesce.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e ATA, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da

notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di ATA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ATA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso ATA.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ATA ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di ATA sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. ATA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13- Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Per ATA

Dott.ssa Sara Vaggi